

Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 06/08/2013

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 122

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione fra l'INPS e la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *Si forniscono le istruzioni relative all'applicazione della convenzione, stipulata tra l'INPS e la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori*

Agricoli), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.

In data 15/02/2013, è stata sottoscritta la convenzione con la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 25/01/2013.

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

La delega prevista dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall'interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.

La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Si fa presente che su tali deleghe, l'Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: S.N.A.L.A.

La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

L'INPS metterà a disposizione dell'Associazione gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo (da verificare DCSIT).

L'Organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Il costo del servizio è stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.

E' a carico della S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.

La richiesta di rinnovo annuale da parte dell'Organizzazione dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle ritenute sindacali, a favore dell'Organizzazione in argomento, effettuate sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti, si confermano le istruzioni contenute nella circolare n. 67 del 15 marzo 2001.

Pertanto, i conti da imputare sono: GPA 27031 e GPA 18041, ai quali viene opportunamente variata la denominazione (vedi allegato n. 2).

Naturalmente, il conto GPA 18041 per la rilevazione del debito verso il SNALA è da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra, da trattenere sulle somme da riversare all'Organizzazione sindacale, devono essere imputati, al conto già esistente GPA 24042.

Si comunica, inoltre, che la sede della S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) è in ROMA – via Cairoli n. 115.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.